

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2 DICEMBRE 2019 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA

O.C.D.P.C. N. 622/2019 E N. 674/2020

INDICE

Indice generale

Finalità e Risorse.....	3
Finalità e obiettivi.....	3
Requisiti di ammissibilità.....	3
Beneficiari.....	3
Condizioni di accesso.....	4
Spese ammissibili.....	5
Esclusioni.....	5
Procedura.....	6
Cumulabilità.....	7
Valutazione e istruttoria.....	7
Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	7
Istruttoria di ammissibilità.....	7
Integrazione documentale.....	7
Cause di inammissibilità.....	8
Formazione della graduatoria e concessione contributo.....	8
Verifiche, controlli e revoche.....	8
Responsabile del procedimento.....	9
Trattamento dei dati personali.....	9
Disposizioni finali.....	10

Finalità e Risorse

Finalità e obiettivi

In base all'articolo 1 comma 4 OCDPC 674/2020 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad un massimo di euro 20.000,00) nei confronti delle imprese agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 2/12/2019 (GURI serie generale n.291 del 12-12-2019) e che abbiano presentato domanda entro il termine previsto dalla nota inviata dal Responsabile del Settore Protezione Civile ai comuni interessati, elencate in allegato "1". Si definiscono inoltre le procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo medesimo.

Il sostegno di cui al presente provvedimento è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea e riguarda esclusivamente la produzione e il commercio dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il contributo è finalizzato al recupero dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive agricole ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della OCDPC 674/2020.

L'aiuto è concesso in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 2 lettera c) del Decreto legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 1 comma 5 della OCDPC. n. 674/2020 il contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per la presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza commissariale è pari ad € 249,178,07.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a seguito di rinunce, revoche o mancate richieste di erogazione rispetto a quanto preventivato o sulla base di future provvidenze, l'importo di tale trasferimento potrà essere integrato fino all'ammontare massimo di € 415,296,79 indicato in ordinanza.

Requisiti di ammissibilità Beneficiari

Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese la cui attività non risulti cessata al momento in cui hanno presentato la domanda di contributo.

I richiedenti, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati dall'ufficio istruttore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo, come di seguito specificato:

1. nei giorni dal 3 novembre al 2 dicembre 2019 erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni;
2. hanno presentato la domanda di contributo, utilizzando il modello di documentazione allegato all'OCDPC 674/2020 e trasmesso tramite PEC dal Settore Protezione Civile della Regione Toscana in data 01/07/2020 (prot. 0227254) ai comuni coinvolti e alle Amm.ni provinciali interessate.
3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC); non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo "Quantificazione del contributo".

Sono ammesse più domande per una stessa attività economica soltanto se afferenti a diverse UTE e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni impresa agricola; in prima istanza si procederà tuttavia, a seguito della verifica delle spese effettivamente realizzate, all'erogazione di **una tranche corrispondente al 60% delle spese sostenute**, tenuto conto delle risorse disponibili a seguito dello stanziamento disposto con DCM del 20/05/2021. Si procederà successivamente ad integrare l'erogazione con l'importo delle ulteriori spese realizzate fino al massimo concedibile, nei limiti delle risorse che si potranno

rendere disponibili a seguito di rinunce, revoche o mancate richieste di erogazione rispetto a quanto preventivato o sulla base di future provvidenze.

Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari" devono dichiarare al momento della presentazione dell'istanza di erogazione di essere consapevoli che, per poter ricevere il contributo, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
4. ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (25.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto l'equivalente sovvenzione lordo);
5. possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
Oltre a quanto sopra riportato, i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
6. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente.

I requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti, la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Formazione della graduatoria e concessione contributo".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti all'eccezione del punto 4, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio, con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

¹Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i contributi finalizzati a:

A)

1. il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato che costituisce attività;
2. il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
3. il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva.

B)

1. il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
2. l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

C)

1. la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00 (limitato in prima istanza al 60%, in attesa di possibili integrazioni, come meglio descritto al punto 2. BENEFICIARI) può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'impresa agricola e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica;
- c) relativamente a interventi di delocalizzazione e ripristino, ai danni a fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati (veicoli);

Non sono ammessi a contributo:

- a) le spese pagate in contanti;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) il costo della perizia;
- d) i giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori dell'impresa beneficiaria o da coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine ciascun socio/amministratore dovrà fare un'apposita dichiarazione contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione del contributo richiesto;
- e) spese per la rimozione di detriti e di pulizia.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili sarà disposto un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica, produttiva agricola eventualmente anche quale somma riferita ai danni dichiarati su più unità locali e corrispondente a più moduli C1.

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente provvedimento gli interventi non direttamente collegati allo svolgimento delle attività di produzione primaria.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del bene e l'indennizzo percepito.

Procedura

I soggetti a cui è assegnato il contributo, elencati nel documento riepilogativo allegato 1 predisposto ai sensi della nota del Dipartimento Protezione Civile prot. 69326 del 1/12/2018, possono presentare istanza di erogazione, una volta completato l'intervento di ripristino, inviando la documentazione di spesa, corredata dalle autodichiarazioni di cui al paragrafo 2, tramite posta elettronica certificata (PEC) **all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it a partire dalle ore 9:00 del 26/07/2020.**

L'istanza deve essere indirizzata **al settore 'Forestazione. Agroambiente.**

Il termine ultimo assegnato alle imprese per l'invio della rendicontazione è il 31/10/2021.

Eventuali proroghe al termine del 31/10, adeguatamente motivate, potranno essere richieste entro il 10/10/2021, e saranno soggette ad approvazione da parte del soggetto gestore, previa consultazione del Settore Politiche di Sostegno alle imprese e soltanto se compatibili con il rispetto dei termini assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per la conclusione del piano degli interventi.

La concessione dell'eventuale proroga disciplinerà anche il termine ultimo e la durata del procedimento di erogazione.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre del 31/10/2021.

L'organismo istruttore verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nella domanda di contributo e nella perizia asseverata ivi allegata.

La rendicontazione deve contenere la seguente documentazione:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento dei requisiti;
- il conto corrente bancario da cui sono effettuati i pagamenti deve essere intestato al soggetto richiedente.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

L'erogazione del contributo, previa verifica della sussistenza dei requisiti elencati al paragrafo 2, verrà effettuato dall'Ufficio istruttore competente.

Ai sensi del D. Lgs 159/2011 trascorsi 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia tramite interrogazione della banca dati, l'Ufficio competente, acquisita la dichiarazione di cui all'allegato 1, procede all'erogazione che è sottoposta a condizione risolutiva e a conseguente revoca e recupero del contributo, in caso di esito negativo della suddetta verifica.

La durata del procedimento di esame della rendicontazione e di erogazione è fissato in 60 giorni dal completamento dell'invio dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

La mancata presentazione di istanza di erogazione, entro il termine sopra indicato è equiparata ad una rinuncia.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00.

Cumulabilità

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 "Cumulo" del Regolamento (UE) 1408/2013 e s.m.i".

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'inserimento nel documento della seguente dicitura1:

"Spesa finanziata dal bando PER LA CONCESSIONE DI AIUTI-ALLE IMPRESE AGRICOLE PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DAL 3 NOVEMBRE 2019 IN TOSCANA- ORDINANZA COMMISSARIALE N. ____/2020 per Euro"

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

Valutazione e istruttoria

Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

L'iter procedimentale si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 4.2).
- formazione dell'elenco delle imprese ammesse, importi ammissibili e importi concessi (v. paragrafo 5.5)

Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo Condizioni di accesso

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso .

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 saranno soggette a verifica su un campione pari al 10% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

Integrazione documentale

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dall'Ufficio istruttore è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale e l'Ufficio istruttore lo riterranno necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 3.2 come obbligatori e non presentati con la domanda.

Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti di cui al paragrafo 3.2;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando;
- la mancata allegazione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e degli altri firmatari le dichiarazioni facenti parte della domanda;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso.

Formazione della graduatoria e concessione contributo

Al termine dell'istruttoria l'ufficio del commissario adotterà quindi l'atto con cui verranno approvati i seguenti elenchi:

- imprese ammesse, con importi ammissibili e importi concedibili alla luce delle risorse effettivamente assegnate;

- imprese non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2 ovvero a seguito di rinuncia;

Il suddetto atto viene trasmesso ai richiedenti con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a cura dell'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Nel caso in cui il totale degli importi ammissibili sia superiore alla disponibilità di fondi stanziati di cui alla presente ordinanza, gli importi dei contributi spettanti ai singoli beneficiari saranno rimodulati nella stessa proporzione al fine di garantire a tutti i richiedenti che ne hanno i requisiti l'accesso ai rimborsi in egual misura.

Analogamente in caso di rinunce o di revoche successive alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, i relativi importi saranno ripartiti in misura proporzionale a tutti i beneficiari fino al limite degli importi ammissibili.

Il soggetto richiedente che, dopo aver presentato istanza di contributo, ceda l'attività economica, decade dal contributo medesimo.

Il Settore Competente, "Forestazione. Agroambiente", provvede a predisporre gli atti di impegno e liquidazione, a favore dei beneficiari, delle somme necessarie a far fronte alle richieste esaminate con esito positivo.

L'ufficio competente provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello Stato inserendo sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati;
- la documentazione di spesa presentata;
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è tuttavia necessario che l'ufficio competente provveda all'inserimento sulla piattaforma della documentazione attestante la spesa

contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato. Il Settore competente trasmette - attraverso la piattaforma di cui sopra - tutta la documentazione al Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato ed alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dall'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore competente quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale. In caso di inadempienza degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

Verifiche, controlli e revoche

L'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.), verifica la documentazione di spesa presentata dai soggetti richiedenti l'erogazione con le modalità descritte nel paragrafo procedura e provvede ad acquisire i codici CUP e quelli SIAN ed, in caso di esito negativo, comunica al richiedente le cause di inammissibilità e l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 240/1990. Il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro 15 gg. dalla comunicazione di non ammissibilità. L'Ufficio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermato l'esito di non ammissibilità.

L'ufficio competente provvede ad estrarre dall'elenco delle domande ricevute un campione pari al 10% delle domande presentate sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche relative al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicito tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché presso gli uffici tecnici degli Enti competenti.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti dagli esiti dell'interrogazione della banca dati antimafia o dall'emergere di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento, previo avvio di revoca sopra descritto, cura il procedimento di revoca e di recupero dell'aiuto erogato.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per il bando e la formazione della graduatoria: il Dirigente del Settore "Forestazione. Agroambiente" che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore 'Forestazione. Agroambiente.' della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Leonardo Borselli (dati di contatto: [email:/dpo//@regione.toscana.it/](mailto:dpo//@regione.toscana.it) < <mailto:rpd@regione.toscana.it> >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.